



**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI MODIFICA DELLO STATUTO
ASSOCIAZIONE "PRENDIAMOCI PER MANO ODV"**

Oggi 22 marzo 2025 alle ore 17,08 presso la sede sociale sita in via Cristans 2 a Maniago, giusta convocazione del 28.02.25 che si allega al presente verbale, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **PRENDIAMOCI PER MANO ODV MANIAGO** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento e revisione Statuto:

con riferimento alla nota dell'Ufficio regionale R.U.N.T.S. del 25.02.2025 avente ad oggetto "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di variazione statuto ex artt. 20 e 9, comma 3 del D. M. 106/2020".

2) Discussione e approvazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente Giovanni Bonavolta che propone come verbalizzante la sig.ra Marina Olivetto che accetta.

Partecipano n 127 soci su 236 – di cui 48 in presenza e 79 con delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art 18 per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.

I nomi dei soci intervenuti sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale assieme alle deleghe e che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Il presidente constata la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1) Adeguamento e revisione Statuto:

con riferimento alla nota dell'Ufficio regionale R.U.N.T.S. del 25.02.2025 avente ad oggetto "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di variazione statuto ex artt. 20 e 9, comma 3 del D. M. 106/2020".

Prende la parola Giovanni Bonavolta in qualità di presidente dell'Associazione il quale spiega i motivi, punto per punto, del perché l'ufficio del RUNTS-FVG non ha approvato il precedente statuto del 01.02.2025 rilevando alcuni motivi ostativi dovuti a disposizioni presenti non conformi al D.lgs 117/2017.

2) Discussione e approvazione:

Al termine delle spiegazioni il presidente Bonavolta chiede se ci sono osservazioni in merito, seguono alcuni interventi e un breve dibattito.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione della revisione dello statuto.

La votazione si tiene per votazione palese per alzata di mano:

l'assemblea all'unanimità approva le modifiche.

Il nuovo Statuto è posto in allegato 1 al presente verbale

Si conferisce l'incarico al presidente Giovanni Bonavolta di provvedere:

- Alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone
- Alla comunicazione tramite portale RUNTS delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti.
- Alla comunicazione a tutti gli Enti interessati del cambiamento.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente chiede alla verbalizzante di leggere il verbale e dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.11 dello stesso giorno.

Non intervenendo nessuno il Presidente sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria e ne dispone l'inserimento nel libro dei verbali delle assemblee.

Il verbalizzante
Marina Olivetto

Il Presidente
Giovanni Bonavolta

Maniago 22.03.2025

atto registrato a Pordenone il 24/03/2025
al n° 608 Mod. 3 con liquidati € ERENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 24/03/2025 al
n° 608 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € ✓

Esente da bollo e di registro ai sensi
dell'art. 82 co. 5 D Lgs 117/2017

STATUTO

Prendiamoci per Mano OdV Maniago

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede – Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata **“Prendiamoci per Mano OdV Maniago”** con sede nel Comune di Maniago di seguito denominata “associazione”.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'organo di amministrazione all'unanimità

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'associazione **“Prendiamoci per Mano OdV Maniago”** è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, così come disposto dall'art. 32, c.1 del D.lgs. 117/2017; ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi del D. Lgs. 117/2017, delle leggi regionali in vigore e per quanto non previsto dal Codice Civile.

Art. 4

Finalità

1. L'associazione **“Prendiamoci per Mano OdV Maniago”** è costituita al fine di:

- A) di promuovere e favorire studi e ricerche e svolgere propaganda ai fini dell'assistenza, del recupero e della rieducazione delle persone con disabilità psico-fisiche e del loro inserimento nella vita sociale, ed ove possibile, nel mondo del lavoro;

- B) di promuovere e favorire la costituzione di “Centri” o Società Cooperative” per l'assistenza, la rieducazione ed il recupero delle persone con disabilità;
- C) di svolgere e favorire qualsiasi altra attività e/o promuovere ogni altra iniziativa a favore delle persone con disabilità;
- D) di provvedere alla creazione di case di accoglienza per persone disabili psico-fisiche.

Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentale rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, come i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

(d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

e) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

2. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali annuali **devono** essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene proposto annualmente dall'Organo di amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'Associazione:

a) non persegue fini di lucro;

b) ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come specificato all'art. 4 del presente statuto

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art 9 Volontari



I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo III **Associati**

Art. 10 Ammissione

1. All'associazione **“Prendiamoci per Mano OdV Maniago”** possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

2. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle ODV associate.

3. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

4. Il rapporto associativo può sostanziarsi anche nella figura di soci emeriti, persone fisiche, altri enti del terzo settore o senza scopi di lucro che abbiano concorso alla fondazione dell'Associazione e/o nel corso degli anni si siano distinte per il particolare appoggio finanziario e/o di competenza umana/professionale dato alla vita associativa nelle sue varie articolazioni.

La nomina a socio emerito avviene su proposta dell'Organo di amministrazione, accettata dal socio stesso e ratificata nel corso dell'Assemblea ordinaria.

Partecipano, con diritto di voto, alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

5. La qualità di associato e socio emerito non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 11
Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa ed i soci emeriti, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.
5. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali attraverso la consultazione presso la sede dell'associazione.

Art. 12
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota sociale annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.

Art. 13
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14 Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea;
- b) L'Organo di amministrazione;
- c) organo di controllo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comm. 2 del Dlg, 117/2017;
- d) Il revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comm. 1 del Dlg, 117/2017

Art. 15 Composizione dell'assemblea

- 1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
- 2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
- 3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o per delega. Ogni avente diritto può rappresentare altre tre deleghe.

Art. 16 Convocazione dell'assemblea

- 1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
- 2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
- 3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 31 marzo.
- 4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- 5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17 Validità dell'assemblea

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti.
- 3. Nelle deliberazioni di approvazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori si astengono.



Art. 18
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- 2 - La deliberazione in merito alla modifica dello statuto deve essere adottata in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Nella seconda eventuale convocazione le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati e approvate con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché le operazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 19
Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20
Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sul riesame del provvedimento di esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 21
Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di componenti, compreso tra 3 - 10 nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e possono essere rieletti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- 
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
 3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
 4. L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
 5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo posta elettronica o comunicazione telefonica.
 6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente.
 7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si trova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 Ordinamento e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di amministrazione:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ propone la quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ delibera l'esclusione degli associati;
 - ◆ propone la nomina dei soci emeriti;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.



Art. 23
Il Presidente

1. Il presidente, eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 24
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione, il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal presidente.

Art. 25
Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del decreto legislativo n. 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Titolo V
Il bilancio

Art. 26
Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse, così come specificate all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto, regolamento o convenzione fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27 Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 28 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 29 Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatore preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PORDENONE

UFFICIO TERRITORIALE DI: PORDENONE

Registrazione di Atto Privato

Il 24/03/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIK, serie 3, numero 608

data di stipula: 22/03/2025

ident.vo telematico: TIK25L000608000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: BNVGNN57E21E889P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90003670933				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



